



# COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 48 del 20-12-2021

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta

### OGGETTO

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI DI NATURA CORRISPETTIVA - TARIP, IN ADEGUAMENTO ALLE MODIFICHE NORMATIVE

L'anno **duemilaventuno** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **19:00**, nella Residenza Comunale per determinazione del Presidente si è riunito il Consiglio Comunale. Sono presenti per la trattazione dell'argomento in oggetto:

GROSSO CLAUDIO	Presente
GASPARINI CRISTINA	Presente
MORETTO GIULIA	Presente
BORGA STEFANIA	Presente
BAGGIO MATTEO	Presente
Mazzon Celestino	Presente
Toniolo Mirco	Presente
Marcassa Mauro	Presente
CEOLIN PIERGIORGIO	Presente
PAGNIN CATERINA	Presente
GIOMO RAFFAELA	Presente
SAVERINO GIUSEPPE	Presente
Baldoni Cristina	Assente

Assiste alla seduta Pontini Claudio nella sua qualità di Segretario Generale. Marcassa Mauro nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

BAGGIO MATTEO

SAVERINO GIUSEPPE

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato compreso nell'odierna adunanza.

## II CONSIGLIO COMUNALE

### - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

*La parola all'assessore Mazzon.*

### - ASS. MAZZON

*Questo argomento l'abbiamo visto in Commissione e non c'è stata alcuna osservazione da parte di nessuno. Si tratta solo di adeguare le norme del Regolamento esistente a seguito dell'introduzione della Legge 116, del 2020. È una mera applicazione della parte normativa che doveva essere introdotta all'interno del nostro Regolamento TARIP.*

*In sostanza, che cosa viene cambiato? Viene cambiata la nuova classificazione dei rifiuti, nel senso che non risultano più i rifiuti assimilabili, ma sono rifiuti domestici o rifiuti non domestici. Viene abolita la tariffa giornaliera, in quanto rientra nel famoso canone unico che abbiamo approvato anche in Consiglio. All'art. 30 bis c'è la possibilità dell'uscita delle attività produttive dal raccoglitore dei rifiuti urbani di Veritas. A tal proposito segnalo che una sola attività imprenditoriale di Quarto d'Altino è uscita dalle attività che non si serviranno di Veritas per la raccolta dei rifiuti. Viene segnalato anche l'art. 30 ter, il riciclo dei rifiuti stessi e l'art. 45 viene dilazionato – ovviamente i pagamenti relativi alla TARIP – da parte delle attività domestiche e non domestiche.*

*Questo è stato affrontato in Commissione e non c'è stata alcuna segnalazione. Se volete lo possiamo leggere integralmente, ma si tratta di una mera applicazione della normativa legata alla Legge 116, del 2020 e deve essere approvata entro l'anno in corso.*

### - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

*Ringrazio l'assessore Mazzon per l'illustrazione.*

*Apro il dibattito. La parola al consigliere Pagnin.*

### - CONS. PAGNIN

*Io ho delle domande per l'assessore Mazzon, in quanto questa delibera ha poi una applicazione a partire dall'1 gennaio 2021, quindi si applica in maniera retroattiva.*

*Dato che, se ho capito correttamente, la gestione dei rifiuti delle utenze non domestiche dovrà comunque attenersi alla trattazione dei rifiuti e tramite ditte certificate il Comune dovrà verificare che lo smaltimento avvenga regolarmente, vorrei sapere quali strumenti si sono pensati per verificare ed effettuare questo controllo sul corretto smaltimento da parte delle utenze non domestiche sui rifiuti non assimilabili. Il Comune è comunque garante della salute pubblica e anche di questo aspetto.*

### - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

*Ci sono altre richieste? Prego, assessore Mazzon!*

### - ASS. MAZZON

*Non ho capito, consigliere Pagnin, se si riferisce a quelle che usciranno dalla gestione Veritas oppure se per tutte le attività produttive lei mi chiede con quali strumenti viene effettuata l'effettiva consegna dei rifiuti.*

### - CONS. PAGNIN

*Quelle che usciranno.*

### - ASS. MAZZON

*Occorre innanzitutto dire che non escono definitivamente da Veritas, ma possono conferire presso altre aziende che raccolgono rifiuti, rilasciando comunque a Veritas il formulario di consegna dei rifiuti, in quanto a loro non verrà emessa fattura per la tariffa fissa, ma verrà emessa la fattura della tariffa variabile. Escono, da un certo punto, dal conferimento dei rifiuti, ma rimane in capo a chi esce anche l'obbligo di*

*ricevere la fatturazione di Veritas per quanto riguarda la parte variabile della tariffa TARIP. Non so se mi sono spiegato sufficientemente.*

*C'è prima un controllo per quanto riguarda i formulari che debbono essere consegnati a Veritas, in quanto Veritas dovrà applicare la tariffa variabile sulla quantità di rifiuti che vengono conferiti ad altro gestore.*

**- PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

*Passiamo alle dichiarazioni di voto.*

*La parola al consigliere Pagnin.*

**- CONS. PAGNIN**

*Con l'occasione di questa modifica al Regolamento crediamo, senza dubbio, che si sarebbe potuto fare più. Da un po' applichiamo infatti la gestione puntuale dei rifiuti e senz'altro il Comune potrebbe dare una sorta di premialità alla gestione virtuosa della differenziata applicando un coefficiente che sia medio o minimo rispetto alla produttività del numero di componenti il nucleo familiare, che oggi invece si attesta, come coefficiente, al suo valore massimo. Inoltre il numero di svuotamenti di rifiuto secco si attestano sugli otto svuotamenti in generale, che comunque il cittadino paga. Questi svuotamenti potrebbero essere riformulati sul Modello Contarina, che permette di pagare meno svuotamenti e ne incentiva la pratica della riduzione effettiva della differenziata.*

*Questi sono alcuni, ma sono solamente spunti, di possibili incentivi e premialità. Si è parlato spesso di premi ai cittadini per la corretta gestione di rifiuti però, nella pratica, non abbiamo mai visto applicare questa scontistica. Credo che su un tema del genere, data la possibilità, si sarebbe potuto mettere in campo qualcosa di più efficace anche per andare incontro alle esigenze dei cittadini.*

*Tengo inoltre a ribadire che questo sistema va vigilato per quanto riguarda i rifiuti, che diventano comunque rifiuti classificati come speciali. Sappiamo bene quanto delicato sia il tema. Dico solo questo. Per quanto riguarda la votazione, il nostro Gruppo vota contrario.*

*Dopodiché;*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il comma 668 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che stabilisce *"I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.....La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."*;

Preso atto che a partire dal 01/01/2018 questa amministrazione ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e che ha istituito la tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva in luogo della TARI;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 28/03/2018, con la quale si è provveduto ad approvare il "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tariffa sui Rifiuti (TARIP)" e s.m.i.;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Considerato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga».

Tenuto conto che il D. Lgs n. 116/2020 ha apportato significative modifiche al D. Lgs 152/2006 (Testo unico ambientale- TUA), tra le quali:

- in materia di classificazione dei rifiuti, abrogando il concetto di assimilazione ai rifiuti urbani, dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, facendo venir meno il potere del Comune di regolamentare l'assimilazione;
- in riferimento ai rifiuti prodotti dalle attività agricole e connesse di cui all' art. 2135 del c.c., che vengono classificati tutti come rifiuti speciali e quindi sono esclusi dal pagamento della TARI;
- ha individuato nell'attività di avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, l'elemento per il riconoscimento di riduzioni/agevolazioni fiscali a favore delle utenze non domestiche;

Dato atto che le suddette novità in materia di gestione dei rifiuti, richiedono di apportare modifiche ed integrazioni al regolamento TARIP del Comune, così da garantire il recepimento delle nuove disposizioni;

Ritenuto di dover approvare le modifiche ed integrazioni al "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tariffa sui rifiuti – TARIP", vigente, al fine di poterne garantire l'applicazione dal 01 gennaio 2021, negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare del Comune;

Preso atto che, in ragione dell'evoluzione normativa succitata, è stato predisposto il "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva – TARIP" e n. 1 allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che perfeziona e sostituisce il Regolamento approvato con delibera di Consiglio comunale n. 5/2018, successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 3/2020;

Tenuto conto che, per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto l'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, ed in particolare i commi:

- 15: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;

VISTA la Circolare n. 2/DF emessa dal MEF in data 22/11/2019 ad oggetto: *"Art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Chiarimenti"* nella parte in cui prevede che:

- l'art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, nell'introdurre il comma 15-ter nell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ha stabilito per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti relativi alla TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Al fine di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti relativi al tributo in questione devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno; le considerazioni sopra esposte in ordine alla pubblicazione con efficacia costitutiva delle deliberazioni della TARI e alle conseguenze sui versamenti non valgono per la tariffa che i comuni ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge n. 147 del 2013 possono prevedere in luogo della TARI, attesa la natura corrispettiva e non tributaria di tale diverso prelievo.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, sul presente atto viene acquisito il parere dell'Organo di Revisione;

Visto l'art. 42, 2^ comma lettera b) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Atteso che è stato formalmente acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso favorevolmente dal responsabile del servizio finanziario;

Con n. 9 voti a favore, n. 3 voti contrari (Pagnin, Giomo, Saverino), nessun astenuto, espressi in modo palese per alzata di mano;

### **DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate, il "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tariffa sui Rifiuti avente natura corrispettiva-TARIP", e dell'allegato A), riportato nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (ALL. 1), le cui modifiche, rispetto al vigente regolamento sono dettagliatamente indicate nel prospetto di raffronto allegato al presente provvedimento (ALL. 2);
2. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;
3. di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201;
4. di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune, nella sezione "Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo-politico", conformemente a quanto previsto dall'art 23 del D.Lgs. 33/2013;

Il Consiglio comunale data la volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma di legge, con n. 9 voti a favore, n. 3 voti contrari (Pagnin, Giomo, Saverino), nessun astenuto, espressi in forma di legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**n. 48 del 20-12-2021**

**O G G E T T O**

**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA SUI RIFIUTI DI NATURA CORRISPETTIVA - TARIP, IN ADEGUAMENTO ALLE MODIFICHE NORMATIVE**

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**

**Marcassa Mauro**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005)

**Il Segretario Generale**

**Pontini Claudio**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005)

## COMUNE DI QUARTO D'ALTINO

### Verbale n. 9 del 15/12/2021

OGGETTO: Parere sulla proposta di approvazione delle modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l'applicazione della Tariffa sui Rifiuti di natura corrispettiva - TARIP.

#### PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 52 presentata in data 10/12/2021, concernente la modifica del regolamento di disciplina della Tassa Rifiuti di natura corrispettiva (TARIP) approvato con delibera consiliare n. 5 del 28/03/2018, successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 3/2020;

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);

Viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006 dal Decreto legislativo n. 116/2020.

#### CONSIDERATO

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;*
- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

- che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.
- che l'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*.

#### **RILEVATO**

- che con il presente provvedimento vengono approvate le modifiche al Regolamento così come dettagliate nel prospetto di raffronto allegato alla proposta di delibera (allegato 2);
- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile economico finanziario;
- che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- che le modifiche apportate sono conformi alle normative e disposizioni vigenti.



## VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che le modifiche apportate al Regolamento approvato in data 28/03/2018 consentono il mantenimento:

- del rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- del rispetto del requisito della **completezza**;
- del rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- della **coerenza** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;


## CONCLUSIONE

### Esprime

parere favorevole all'approvazione delle modifiche al Regolamento che disciplina la Tariffa sui rifiuti di natura corrispettiva - TARIP composto di n. 48 articoli e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale.

Quarto d'Altino, 15/12/2021

L'organo di revisione



**MODIFICHE AL REGOLAMENTO TARIP**  
**Tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5/2020**  
**Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3/2020**

Testo del Regolamento vigente	Testo del Regolamento modificato
<b>ART. 3</b> <b>Rifiuti: definizioni e classificazione</b>	<b>ART. 3</b> <b>Rifiuti: definizioni e classificazione</b>
<b>comma 6:</b> 6) Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni: a) <i>conferimento</i> : l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio; b) <i>Ecocentro</i> (o Centro Attrezzato di Raccolta Differenziata o Centro di raccolta): area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee, conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento; area recintata, dotata dei necessari contenitori per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e di rifiuti particolari destinati allo smaltimento; c) <i>sportello</i> : locale gestito dal Gestore del servizio, ubicato sul territorio comunale e dedicato al ricevimento degli utenti, alla gestione delle richieste e delle pratiche nonché alla distribuzione degli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge); d) <i>luogo di produzione dei rifiuti</i> : uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti; e) <i>raccolta differenziata multimateriale</i> : la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio plastica-lattine, oppure vetro-plastica-lattine), che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per	<b>comma 6:</b> 6) Ai fini dell'interpretazione ed applicazione del presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni: a) <i>conferimento</i> : l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal regolamento di gestione del servizio; b) <i>Ecocentro</i> (o Centro Attrezzato di Raccolta Differenziata o Centro di raccolta): area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee, conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento; area recintata, dotata dei necessari contenitori per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti recuperabili e di rifiuti particolari destinati allo smaltimento; c) <i>sportello</i> : locale gestito dal Gestore del servizio, ubicato sul territorio comunale e dedicato al ricevimento degli utenti, alla gestione delle richieste e delle pratiche nonché alla distribuzione degli strumenti necessari al conferimento dei rifiuti (quali contenitori, chiavette o badge); d) <i>luogo di produzione dei rifiuti</i> : uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali si originano i rifiuti; e) <i>raccolta differenziata multimateriale</i> : la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio plastica-lattine, oppure vetro-plastica-lattine), che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere

<p>essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;</p> <p>f) <i>rifiuto secco non riciclabile o rifiuto residuo</i> (RUR): rifiuto urbano non pericoloso, residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata, dal quale non sia possibile riciclare materia;</p> <p>g) <i>frazioni differenziate o recuperabili</i>: frazioni di rifiuto recuperabile oggetto di raccolta differenziata (verde, umido, carta e cartone, vetro/plastica/lattine monomateriale o multimateriale);</p> <p>h) <i>frazione umida o umido</i>: rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;</p> <p>i) <i>verde</i>: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi;</p> <p>j) <i>utenze</i>: luoghi, locali o aree scoperte operative (comprese superfici liquide), non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati ,comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, Centri commerciali integrati o di multiproprietà esistenti sul territorio comunale;</p> <p>k) <i>utenze domestiche</i>: utenze ubicate in locali adibiti o destinati ad uso di civile abitazione;</p> <p>l) <i>utenze non domestiche</i>: utenze ubicate in locali adibiti o destinati ad usi diversi dalle utenze domestiche;</p> <p>m) <i>utente</i>: chiunque (persona fisica o giuridica) possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;</p> <p>n) <i>utenze singole</i>: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;</p> <p>o) <i>utenza aggregata</i>: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.</p>	<p>poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;</p> <p>f) <i>rifiuto secco non riciclabile o rifiuto residuo</i> (RUR): rifiuto urbano non pericoloso, residuale rispetto ai materiali oggetto di specifica raccolta differenziata, dal quale non sia possibile riciclare materia;</p> <p>g) <i>frazioni differenziate o recuperabili</i>: frazioni di rifiuto recuperabile oggetto di raccolta differenziata (verde, umido, carta e cartone, vetro/plastica/lattine monomateriale o multimateriale);</p> <p>h) <i>frazione umida (o umido)</i>: rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;</p> <p>i) <i>frazione verde (o verde)</i>: rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;</p> <p>j) <i>utenze</i>: luoghi, locali o aree scoperte operative (comprese superfici liquide), non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, Centri commerciali integrati o di multiproprietà esistenti sul territorio comunale;</p> <p>k) <i>utenza domestica</i>: utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione o a questa pertinenziale;</p> <p>l) <i>utenza non domestica</i>: utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;</p> <p>m) <i>utente</i>: chiunque (persona fisica o giuridica) possieda o detenga locali o aree scoperte operative costituenti utenze;</p> <p>n) <i>utenze singole</i>: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;</p> <p>o) <i>utenza aggregata</i>: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.</p> <p>p) <i>Locale</i>: struttura stabilmente infissa al suolo chiusa o chiudibile su tre lati versol'esterno, anche se non conforme alle disposizioni urbanistico-edilizie.</p> <p>q) <i>Area Scoperta</i>: superficie comunque utilizzabile a prescindere dal supporto</p>
---	---

	<p>(liquido o solido) di cui l'estensione è composta; rientrano in tale fattispecie sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale come, a titolo esemplificativo: tettoie, balconi, terrazze, campeggi, stabilimenti balneari, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, specchi acquei, parchi divertimento, luna park, parchi acquatici.</p> <p>r) <i>Tariffa variabile normalizzata</i>: tariffa determinata con applicazione del Metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999</p> <p>s) <i>Tariffa variabile puntuale</i>: tariffa determinata sulla base della misurazione puntuale dei relativi conferimenti, secondo la metodologia descritta nel presente Regolamento.</p>
<p><b>ART. 17</b> <b>Tariffa giornaliera</b> (comma 1)</p> <p>1. La tariffa sui rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico. Si rinvia all'art. 29 per la relativa disciplina.</p>	<p><b>ART. 17</b> <b>Tariffa giornaliera</b></p> <p>1. La tariffa sui rifiuti si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico.</p> <p>Per le aree e gli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee (inferiori all'anno), in applicazione dell'art. 1, commi 837 e segg., della L. 160/2019, il relativo canone di occupazione istituito dal Comune con apposito regolamento sostituisce anche il prelievo sui rifiuti di cui al presente articolo. Si rinvia all'art. 29 per la relativa disciplina.</p>
<p><b>ART. 24</b> <b>Esclusioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</b></p> <p>1. Nella determinazione della superficie imponibile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via</p>	<p><b>ART. 24</b> <b>Esclusioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</b></p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 649 della Legge 147/2013, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa delle utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte ove si formano in via</p>

continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui trattamento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici ove si producono prevalentemente rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati) tra cui le superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili a tariffa i fabbricati rurali ad uso abitativo, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo. Sono assoggettate a tariffa le superfici delle aziende agricole e vinicole (insediamenti agricoli) che producono anche rifiuti assimilati agli urbani (nella superficie imponibile dell'azienda vinicola non si computano i terreni agricoli). All'attività agricola è equiparata l'attività florovivaistica, comprese le serre a terra. Ai fini dell'applicazione della tariffa non sono equiparati ad attività agricola le attività di agriturismo;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività in seguito elencate, per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani assimilati e speciali (non assimilabili o non assimilati), ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici ove tali rifiuti si formano (escluse dalla tariffa), la superficie imponibile (utile al calcolo della quota fissa della tariffa) è calcolata applicando esclusivamente alla superficie dell'utenza interessata dalla produzione promiscua, le seguenti percentuali di abbattimento:

continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Si ha produzione in via continuativa di rifiuti speciali quando la stessa non sia saltuaria o occasionale bensì connaturata al processo produttivo. Si ha produzione in via prevalente di rifiuti speciali quando la stessa avviene in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto alla produzione di urbani, esclusivamente con riferimento alla superficie di produzione.

Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. In presenza di attività di produzione industriale, sono di norma soggetti a tariffa i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa le seguenti superfici:

a) Superfici adibite all'allevamento di animali.

b) Superfici produttive di rifiuti agricoli (per i quali risulta attivato un separato canale di raccolta e smaltimento) quali paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura; superfici quali stalle, legnaie, fienili e simili depositi agricoli, annessi rustici destinati al deposito delle attrezzature e materiali agricoli. Sono invece assoggettabili i fabbricati rurali ad uso abitativo, i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo, nonché le superfici adibite a ufficio, esposizione e vendita. Sono soggette a TARIP i locali e le aree destinate allo svolgimento delle attività agricole connesse di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione. Sono pertanto soggetti alla TARIP gli agriturismi, le aree di vendita dei prodotti agricoli, i locali destinati a deposito, manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli.

c) Superfici di insediamenti produttivi ove rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che ne caratterizzano le relative lavorazioni e riscontrabile la formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali ai sensi del precedente comma 1. L'esclusione è estesa ai magazzini destinati al deposito o allo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate al processo produttivo svolto nelle superfici di cui al precedente periodo. Sono, pertanto soggette alla TARIP le superfici degli insediamenti produttivi adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, nonché i magazzini e depositi di materie prime e di merci che non sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di delle relative lavorazioni, in quanto destinati, anche solo parzialmente, al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, oppure

Categorie di attività	Quota di abbattimento
Distributori carburanti	5%
Galvano tecnici	20%
Officine in genere	25%
Carrozzerie	20%
Autofficine	20%
Autofficine di elettrauto	10%
Cantieri navali	20%
Ambulatori dentistici ed	40%
Fabbri, Falegnamerie	15%
Gommisti	10%
Lavanderie, Tintorie	8%
Marmisti	50%
Ospedali e case di cura	50%
Tipografie	20%
Vernicerie	20%
Vetriere	25%

Non sono soggette alle suddette esclusioni le superfici della medesima utenza che sono classificate (ai sensi dell'Art. 27) in una categoria di attività diversa da quelle elencate nella precedente tabella, non applicandosi per esempio alcuna percentuale di abbattimento per le superfici classificate quali uffici, bar o mense.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria, o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (assimilati agli urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice CER;

b) comunicare al gestore entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione (formulari in quarta copia e copia del contratto con l'impianto di destinazione o intermediario) attestante l'avvenuto trattamento presso imprese a ciò abilitate.

5. La comunicazione di cui alla lett. b) del precedente comma se prodotta per ottenere esclusioni di superficie in funzione di produzione di rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, ha valenza per l'anno in cui è presentata e non per quello cui i formulari si riferiscono, non potendo operare retroattivamente, invece se presentata anche negli anni precedenti ha lo scopo di confermare/mantenere l'esclusione già applicata, per l'anno di riferimento (in cui sono stati prodotti i

destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti speciali da parte della medesima attività.

d) Superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

Tale tipologia di esclusione, con le medesime limitazioni è da intendersi estesa alle strutture veterinarie.

e) Locali e aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

3. Relativamente alle attività in seguito elencate, per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani, di cui all'art. 183 comma 1. Lettera b-ter) punto 2 del D. Lgs. 152/2006, e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici (escluse dalla tariffa) ove tali rifiuti si formano, la superficie imponibile (utile al calcolo della quota fissa e variabile) è calcolata applicando esclusivamente alla superficie dell'utenza interessata dalla produzione promiscua, le seguenti percentuali di abbattimento:

Categorie di attività	Quota di abbattimento
Distributori carburanti	5%
Galvano tecnici	20%
Officine in genere	25%
Carrozzerie	20%
Autofficine	20%
Autofficine di elettrauto	10%
Cantieri navali	20%
Ambulatori dentistici ed	40%
Fabbri, Falegnamerie	15%
Gommisti	10%
Lavanderie, Tintorie	8%
Marmisti	50%
Ospedali e case di cura	50%
Tipografie	20%
Vernicerie	20%
Vetriere	25%

4. Non sono soggette alle suddette esclusioni le superfici della medesima utenza che sono classificate, ai sensi dell'art.27 del presente regolamento in una categoria di attività diversa da quelle elencate nella precedente tabella, non applicandosi per esempio alcuna percentuale di abbattimento per le superfici classificate quali uffici, spogliatoi o mense.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi

<p>rifiuti). Qualora la citata comunicazione non venga presentata ogni anno non consentirà di godere di alcuna esclusione/riduzione per l'anno precedente e si procederà all'addebito della tariffa sull'intera superficie dell'utenza con la prima emissione utile.</p>	<p>precedenti, gli interessati devono indicare nella comunicazione originaria, o di variazione, corredata da planimetria, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione promiscua dei rifiuti, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi,) distinti per codice CER. In allegato alla dichiarazione l'utente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente o esclusiva, nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.</p> <p>6. L'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente dei rifiuti speciali prodotti è soggetto a verifica con le modalità previste dall'art. 40 del presente regolamento.</p>
<p><b>ART. 30 Riduzioni</b> (comma 3)</p> <p>3. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, come modificato dall' art. 9 bis del D.L. 47/2014, la tariffa nella parte fissa e nella parte variabile normalizzata, è ridotta di (2/3) due terzi alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Il possesso in Italia deve essere a titolo di proprietà o di usufrutto. In tali ipotesi non si applica alcuna altra riduzione di cui al presente articolo.</p>	<p><b>ART. 30 Riduzioni</b> (comma 3)</p> <p>3. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.L. 201/2011, come modificato dall' art. 9 bis del D.L. 47/2014, la tariffa nella parte fissa e nella parte variabile normalizzata, è ridotta di (2/3) due terzi per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto non residente nel territorio dello Stato che sia titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia e residente in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione di (2/3) due terzi della quota di tariffa fissa e dell'eventuale quota di tariffa variabile normalizzata applicabile.</p>
<p><b>ART. 30 Riduzioni</b> (comma 6)</p> <p><b>Per avvio a riciclo di rifiuti assimilati agli urbani</b></p> <p>6. La tariffa variabile normalizzata delle utenze non domestiche è ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati, che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo con soggetto diverso dal gestore, mediante specifica "attestazione di avvenuto riciclo" rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che gestisce l'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo e presentando copia dei formulari di accompagnamento dei rifiuti avviati a riciclo. La riduzione può raggiungere anche il 100% della quota variabile normalizzata. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata avendo a riferimento i dati (con idonea documentazione comprovante) presentati dall'utente, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di</p>	<p><b>ART. 30 Riduzioni</b> (comma 6) – <b>comma eliminato</b></p> <p><del><b>Per avvio a riciclo di rifiuti assimilati agli urbani</b></del></p> <p><del>6. La tariffa variabile normalizzata delle utenze non domestiche è ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati, che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo con soggetto diverso dal gestore, mediante specifica "attestazione di avvenuto riciclo" rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che gestisce l'impianto che ha effettuato l'attività di riciclo e presentando copia dei formulari di accompagnamento dei rifiuti avviati a riciclo. La riduzione può raggiungere anche il 100% della quota variabile normalizzata. La determinazione della riduzione spettante viene effettuata avendo a riferimento i dati (con idonea documentazione comprovante) presentati dall'utente, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di</del></p>

<p>riferimento, indicanti la quantità di rifiuti assimilati che ha avviato al riciclo (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) nell'anno precedente. Per l'avvio a riciclo di rifiuti effettuato nel 2018 la riduzione si applica se entro il 31 maggio 2019 viene prodotta la citata documentazione comprovante l'avvio a riciclo (per l'avvio a riciclo effettuato nell'anno 2017 valgono le norme regolamentari previgenti). La riduzione è calcolata proporzionalmente, rapportando la suddetta quantità di rifiuti a quella presunta, ottenuta applicando, alle superfici imponibili dell'anno di riferimento, i coefficienti di produzione rifiuti (kd) indicati dal Comune nella delibera di approvazione della tariffa. La riduzione viene applicata mediante rimborso o compensazione nelle fatture emesse successivamente alla presentazione della richiesta.</p>	<p><del>riferimento, indicanti la quantità di rifiuti assimilati che ha avviato al riciclo (con esclusione degli imballaggi secondari e terziari) nell'anno precedente. Per l'avvio a riciclo di rifiuti effettuato nel 2018 la riduzione si applica se entro il 31 maggio 2019 viene prodotta la citata documentazione comprovante l'avvio a riciclo (per l'avvio a riciclo effettuato nell'anno 2017 valgono le norme regolamentari previgenti). La riduzione è calcolata proporzionalmente, rapportando la suddetta quantità di rifiuti a quella presunta, ottenuta applicando, alle superfici imponibili dell'anno di riferimento, i coefficienti di produzione rifiuti (kd) indicati dal Comune nella delibera di approvazione della tariffa. La riduzione viene applicata mediante rimborso o compensazione nelle fatture emesse successivamente alla presentazione della richiesta.</del></p>
<p><b>ART. 30 bis - NON PRESENTE -</b></p>	<p><b>ART. 30 bis</b> <b>Riduzioni in caso di uscita dal servizio pubblico</b></p>
	<p>1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tariffa.</p> <p>2. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata, su modulo fornito dal gestore del servizio pubblico, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportate le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice CER.</p> <p>3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 2, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà, di cui all'art. 33ter del presente Regolamento, di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.</p> <p>4. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico dei rifiuti urbani prodotti per avvio a recupero di cui al presente articolo è vincolante per almeno 5 anni. Durante tale periodo non potrà essere conferita alcuna tipologia di rifiuto al</p>



	<p>servizio pubblico di raccolta, né essere detenuto e utilizzato alcun dispositivo per la raccolta dei rifiuti riconducibile al servizio pubblico.</p> <p>5. Ai fini dell'esenzione della quota variabile della tariffa, le utenze non domestiche hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l'attestazione dell'impianto di destino al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARIP dovuta.</p> <p>6. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 5 comporta la perdita del diritto all'esenzione della quota variabile della TARIP.</p> <p>Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.</p> <p>7. L'Amministrazione Comunale e il Gestore hanno la facoltà di verificare quanto dichiarato, mediante verifiche e sopralluoghi specifici, anche in merito alla coerenza delle quantità e tipologie di rifiuto avviate recupero.</p> <p>8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al gestore del servizio pubblico secondo il modello messo a disposizione dallo gestore stesso che inoltrerà la richiesta anche al Consiglio di bacino e al Comune di riferimento. Detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge o, in mancanza, entro il 30 giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Un diversa decorrenza può essere valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento, sia di costi. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura dei costi di riattivazione dell'utenza.</p>
<b>ART. 30 ter - NON PRESENTE -</b>	<p><b>ART. 30 ter</b> <b>Riduzioni per avvio a riciclo di rifiuti urbani</b></p>
	<p>1. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la quota variabile normalizzata della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.</p>

	<p>2. Le utenze non domestiche che esercitano tale facoltà hanno l’obbligo di rendicontare di quantitativi dei rifiuti urbani avviati a riciclo nell’anno precedente, distinti per codice CER, e produrre l’attestazione dell’impianto che ha effettuato l’attività di riciclo dei rifiuti stessi al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di competenza della TARIP dovuta.</p> <p>3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo e la quantità di rifiuti producibili dall’utente, determinata, applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.</p> <p>4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.</p> <p>5. L’omessa presentazione della documentazione entro il termine di cui al precedente comma 2 comporta la perdita del diritto alla riduzione.</p>																														
<b>Art. 45 Contenzioso, autotutela e disposizioni in materia di dilazione dei versamenti</b>	<b>Art. 45 Contenzioso, autotutela e disposizioni in materia di dilazione dei versamenti</b>																														
<p>1. L’Ente Gestore può, in qualsiasi momento, d’ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato, annullare ovvero modificare le precedenti determinazioni in ordine all’obbligo del pagamento della tariffa, qualora le ravvisi infondate o errate.</p> <p>2. La giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti la tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e ss. del codice civile, l’Ente Gestore può disporre transazioni su crediti.</p> <p>4. Il Gestore, su specifica richiesta motivata dell’utente, può concedere la rateizzazione degli importi a debito dovuti (per ogni fattura) nel rispetto dei seguenti criteri, salvo il pagamento delle fatture emesse successivamente alla rateizzazione per il debito tariffario ordinario maturato:</p> <table><tr><td>Uguali o superiori ad Euro</td><td>Inferiori ad Euro</td><td>Numero rate mensili</td></tr><tr><td>300,00</td><td>1200,00</td><td>6</td></tr><tr><td>1200,00</td><td>5.000,00</td><td>12</td></tr><tr><td>5.000,00</td><td>30.000,00</td><td>30</td></tr><tr><td>30.000,00</td><td></td><td>Rate da concordare con il gestore previo rilascio di garanzie fideiussorie (fino a € 50.000,00) o reali (oltre € 50.000,00)</td></tr></table>	Uguali o superiori ad Euro	Inferiori ad Euro	Numero rate mensili	300,00	1200,00	6	1200,00	5.000,00	12	5.000,00	30.000,00	30	30.000,00		Rate da concordare con il gestore previo rilascio di garanzie fideiussorie (fino a € 50.000,00) o reali (oltre € 50.000,00)	<p>1. L’Ente Gestore può, in qualsiasi momento, d’ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato, annullare ovvero modificare le precedenti determinazioni in ordine all’obbligo del pagamento della tariffa, qualora le ravvisi infondate o errate.</p> <p>2. La giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti la tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e ss. del codice civile, l’Ente Gestore può disporre transazioni su crediti.</p> <p>4. Il Gestore, su specifica domanda dell’interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto anche della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell’articolo 1 della Legge 160/2019:</p> <p>a) l’importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari € 100,00 (cento/00);</p> <p>b) l’articolazione delle rate mensili per fasce di debito è la seguente:</p> <table><tr><th colspan="3">Fasce di debito</th></tr><tr><th>da Euro</th><th>a Euro</th><th>Numero rate mensili</th></tr><tr><td>100,00</td><td>500,00</td><td>fino a 4</td></tr><tr><td>500,01</td><td>3.000,00</td><td>da 5 a 12</td></tr><tr><td>3.000,01</td><td>6.000,00</td><td>da 13 a 24</td></tr></table>	Fasce di debito			da Euro	a Euro	Numero rate mensili	100,00	500,00	fino a 4	500,01	3.000,00	da 5 a 12	3.000,01	6.000,00	da 13 a 24
Uguali o superiori ad Euro	Inferiori ad Euro	Numero rate mensili																													
300,00	1200,00	6																													
1200,00	5.000,00	12																													
5.000,00	30.000,00	30																													
30.000,00		Rate da concordare con il gestore previo rilascio di garanzie fideiussorie (fino a € 50.000,00) o reali (oltre € 50.000,00)																													
Fasce di debito																															
da Euro	a Euro	Numero rate mensili																													
100,00	500,00	fino a 4																													
500,01	3.000,00	da 5 a 12																													
3.000,01	6.000,00	da 13 a 24																													

5. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi legali a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile. Il mancato pagamento entro i termini di due rate comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo.

6.000,01	20.000,00	da 24 a 36
20.000,01		da 36 a 72

c) Il Gestore stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera b) e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.

d) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera b).

e) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

f) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

g) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato;

l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

h) Per importi rilevanti, almeno pari a € 30.000,00 (trentamila/00), il Gestore può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.

5. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile.

6. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di dilazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.

7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano il ricorso. In tal caso la regola di

	<p>decadenza deve essere adeguata e indicata nel provvedimento di dilazione.</p> <p><b>8.</b> In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.</p> <p><b>9.</b> Il calcolo del piano di rateazione è eseguito di norma con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".</p> <p><b>10.</b> L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.</p> <p><b>11.</b> Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.</p>
<b>Art. 47 Clausola di adeguamento</b>	<b>Art. 47 Clausola di adeguamento</b>
<p>1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di tariffa sui rifiuti.</p> <p>2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.</p>	<p>1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tariffa rifiuti, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.</p> <p>2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di tariffa sui rifiuti.</p> <p>3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere riferiti al testo vigente delle norme stesse.</p>

Nel Regolamento vengono eliminati tutti i riferimenti ai rifiuti assimilati ed all'assimilazione ai sensi del D.Lgs. 116/2020